



**UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BERGAMO**

Servizio orientamento  
e programmi  
internazionali

Spazio riservato all'ufficio  
Convenzione n° 13780

Protocollo n° \_\_\_\_\_ /V/6  
del \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 20 \_\_\_\_

Due marche da bollo  
da 16 Euro

**CONVENZIONE COLLETTIVA PER TIROCINI CURRICULARI, TIROCINI  
EXTRACURRICULARI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO, TIROCINI  
PROFESSIONALIZZANTI**

**TRA**

SOGGETTO PROMOTORE - L'Università degli studi di Bergamo, codice fiscale 80004350163, con sede legale in Bergamo Via Salvecchio, 19 d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Responsabile del Servizio Orientamento, stage e placement, Dott.ssa Elena Gotti, domiciliata per la carica in via S. Bernardino 72/e, 24121 Bergamo, a ciò autorizzata con delega del Rettore come da Decreto Rettorale n° 965/2021 del 26.11.2021, protocollo n: 141276/III/14

**E**

SOGGETTO OSPITANTE - Camera di commercio di Brescia, Partita IVA 00859790172 con sede legale in Via Luigi Einaudi 25121 Brescia (BS), rappresentata da DOTTOR MASSIMO ZILETTI, nato a Brescia (BS) il 22/08/1964, di seguito denominato "Soggetto Ospitante", Codice ATECO n. 84.13.90 (www.codiciateco.it)

**PREMESSO**

- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 e indicati come soggetti promotori dalle specifiche normative regionali vigenti in materia, possono promuovere tirocini curriculari, di formazione ed orientamento e professionalizzanti in enti e imprese a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico, ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
- che le università, ai sensi dell'art. 2.1 della D.G.R. 17/01/2018 n. 7763, sono tra i soggetti abilitati a promuovere tirocini extracurriculari in Regione Lombardia, in mobilità interregionale nelle modalità e nei limiti specificati all'art.3 e nell'ambito di programmi di rilevanza nazionale;
- il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo;

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 - OGGETTO**

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere il/la studente/essa e/o il/la laureato/a in possesso dei requisiti previsti dagli indirizzi regionali al fine di consentirgli/le lo svolgimento del periodo di tirocinio come da normativa su proposta dell'Università (soggetto promotore).

**Art. 2 - LE PARTI**

- A) Il soggetto promotore: Università degli Studi di Bergamo.
- B) Il soggetto ospitante: Camera di commercio di Brescia

## Art. 3 - OBBLIGHI DELLE PARTI

### 3.1 Ai fini del regolare svolgimento dei tirocini gravano sul soggetto promotore i seguenti obblighi:

- 3.1.1 Attivare le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto promotore si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi;
- 3.1.2 rendere accessibile tramite la piattaforma "Sportello Internet", copia della convenzione e di ciascun progetto formativo all'ente ospitante;
- 3.1.3 informare dell'attivazione di ogni singolo tirocinio la Regione o la Provincia delegata, le strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezioni;
- 3.1.4 erogare ai/alle tirocinanti **la formazione generale** in materia di sicurezza, in base all'art. 37 del D. Lgs. 81/08 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", qualora non provveda l'ente ospitante;
- 3.1.5 informare il/la tirocinante circa i suoi obblighi di riservatezza inerenti i dati personali con cui entra in contatto durante lo svolgimento del tirocinio per le parti di propria competenza.

### 3.2. Il soggetto ospitante dichiara:

- di essere in regola con la vigente normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- di essere in regola con la normativa di cui alla legge n 68/99 e successive modifiche e integrazioni;
  
- fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e salvo specifici accordi collettivi e i casi di appalti in cui si applica la clausola sociale, di non accogliere tirocinanti il cui Piano Formativo Individuale preveda lo svolgimento di attività riferibili alle medesime mansioni da ultimo svolte da lavoratori licenziati nella stessa unità operativa nel corso dei 12 mesi precedenti all'attivazione del tirocinio;
  
- di non avere in corso nell'unità operativa di svolgimento del tirocinio, ad avvio del tirocinio, procedure o sospensioni di CIG straordinaria o in deroga, per mansioni medesime a quelle del tirocinio salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità.

Inoltre gravano sul soggetto ospitante i seguenti obblighi:

- 3.2.1. rispettare e far rispettare il progetto formativo e di orientamento nella sua globalità, come specificato nel progetto formativo individuale;
- 3.2.2. controllare la compilazione del Registro di tirocinio, inserendo la valutazione finale sullo svolgimento del progetto formativo e di orientamento e sul raggiungimento degli obiettivi, come indicato dal Regolamento Tirocini. Tale registro è disponibile on line sul portale Unibg;
- 3.2.3. segnalare tempestivamente al soggetto promotore qualsiasi incidente accaduto al tirocinante; qualora il tirocinante sottoscrivesse anche una polizza assicurativa privata, in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento alla compagnia assicurativa privata ed al soggetto promotore, come da normativa vigente in materia;
- 3.2.4. segnalare al soggetto promotore qualsiasi variazione (proroga, sospensione, interruzione anticipata) nella durata del tirocinio indicata sul progetto formativo, nei tempi indicati dal Regolamento Tirocini;
- 3.2.5. farsi carico **della formazione specialistica**, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, i tirocinanti devono essere intesi come "lavoratori"; pertanto il soggetto ospitante ottempera agli obblighi di cui agli artt. 36 "Informazione ai lavoratori" e 41 "Sorveglianza sanitaria" del D. Lgs 81/08 e alla disponibilità dei dispositivi di protezione individuale - DPI - laddove previsti;
- 3.2.6. accertarsi che il/la tirocinante abbia effettuato la formazione generale, all'avvio del tirocinio;
- 3.2.7. informare il/la tirocinante circa i suoi obblighi di riservatezza inerenti i dati personali con cui entra in contatto durante lo svolgimento del tirocinio per le parti di propria competenza;
- 3.2.8. **per i soli tirocini extracurricolari provvedere, prima dell'avvio, alla Comunicazione Obbligatoria** prevista dall'articolo 9-bis, co. 2, del DL 510/1996, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 1180 della legge 296/2006. Il numero di C.OB. deve poi essere comunicato al soggetto promotore (cfr.art 3 punto B);
- 3.2.9. comunicare al soggetto promotore le eventuali trasferte In Italia del/della tirocinante durante lo svolgimento del tirocinio;
- 3.2.10. comunicare al soggetto promotore le eventuali trasferte all'estero del/della tirocinante durante lo svolgimento del tirocinio. In tal caso grava sul soggetto ospitante l'attivazione delle coperture assicurative per infortunio e Responsabilità civile verso terzi a favore del/della tirocinante.

### 3.3 Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento, gravano sul/sulla l tirocinante i seguenti obblighi:

- 3.3.1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- 3.3.2. seguire le indicazioni del tutor supervisore aziendale e universitario, come da Regolamento Tirocini;
- 3.3.3. seguire le indicazioni e le informazioni ricevute dall'ente promotore e dall'ente ospitante per le parti di loro competenza, relativamente agli obblighi di riservatezza inerenti i dati personali con cui entra in contatto nello svolgimento del tirocinio;
- 3.3.4. consegnare al termine del tirocinio il Registro di tirocinio al soggetto promotore.

## Art. 4 - TIPOLOGIE DI TIROCINIO

L'ente promotore attiva le seguenti tipologie di tirocinio:

### A) TIROCINI CURRICULARI

Sono esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o formazione.

I destinatari sono:

- studenti iscritti a un corso di studi, master o dottorato attivati dall'Università degli Studi di Bergamo;
- studenti iscritti a corsi di alta formazione presso un'università partner dell'ateneo di Bergamo, che siano già in Italia all'interno di un programma di mobilità internazionale.

Il tirocinio curriculare è previsto nel piano di studi dello studente, al fine di conseguire un certo numero di CFU, oppure ai fini di redigere la tesi di laurea. Le modalità di svolgimento e la durata dei singoli tirocini sono stabiliti dal Regolamento di Ateneo per i tirocini e dai Regolamenti dei singoli Corsi di Studio, in questa sede richiamati.

Durante il tirocinio è ammessa una sola proroga, fermi restando i limiti previsti dal Regolamento di Ateneo e dalle disposizioni dei Corsi di Studi.

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, malattia lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore a 30 gg. solari, come da normativa vigente. Tale periodo di sospensione non concorre al computo delle ore complessive del tirocinio.

Per l'attivazione del tirocinio curriculare, oltre alla stipula della presente convenzione, per ciascun tirocinante inserito dal soggetto ospitante, viene predisposto uno specifico progetto formativo, secondo il modello approvato dagli organi di ateneo e validato dai soggetti previsti dai regolamenti dei corsi di studio.

Nei limiti numerici previsti dall'art. 4. della presente Convenzione, ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare contemporaneamente nell'ambito del medesimo periodo fino ad un massimo di **5 tirocinanti**.

### B) TIROCINI EXTRACURRICULARI

I destinatari dei tirocini extracurricolari sono studenti e/o laureati (entro 12 mesi dal conseguimento del titolo) presso l'Università degli studi di Bergamo, che siano in stato di disoccupazione comprovata dalla Dichiarazione di Immediata Disponibilità (D.I.D.), ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 150/2015, ovvero che siano soggetti già occupati in cerca di altra occupazione.

Per l'attivazione del tirocinio extracurricolare, secondo la normativa regionale vigente, oltre alla stipula della presente convenzione, per ciascun tirocinante inserito nel soggetto ospitante viene predisposto un Progetto formativo di tirocinio extracurricolare, secondo il modello approvato dagli organi di Ateneo.

Per la partecipazione a tirocini extracurricolari è corrisposta al tirocinante un'indennità che non potrà essere inferiore a **500 Euro mensili**, al lordo delle eventuali ritenute fiscali, riducibili a **400 Euro mensili** qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l'erogazione del servizio mensa. Qualora l'attività di tirocinio non implichi un impegno giornaliero superiori a 4 ore, l'indennità minima non deve essere inferiore alle **350 euro lorde mensili**.

Qualora il soggetto ospitante **sia una Pubblica Amministrazione**, ai sensi dell'articolo 36 della Legge 92/2012 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e **si applica un'indennità forfettaria di almeno 300 euro mensili**.

Dal punto di vista fiscale l'indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente (cfr. art. 50, d.P.R. n. 917/1986 TUIR). Stante, comunque, la non configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa, tale partecipazione, nonché la percezione dell'indennità, non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.

I tirocini extracurricolari, pur non costituendo rapporto di lavoro, sono soggetti alla Comunicazione Obbligatoria da parte del soggetto ospitante (C.OB.), prevista dall'articolo 9-bis, co. 2, del DL 510/1996, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 1180 della legge 296/2006.

Il numero di C.OB. deve essere comunicato dal soggetto ospitante al soggetto promotore, prima dell'avvio del tirocinio extracurricolare.

Nei limiti numerici previsti dall'art 4 della presente Convenzione, ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare contemporaneamente fino ad un massimo di **3 tirocinanti**.

La durata minima del tirocinio extracurricolare è di 2 mesi, quella massima di 12 mesi, proroga compresa.

Durante il tirocinio è ammessa una sola proroga, fermo restando il limite dei 12 mesi complessivi, come da Regolamento tirocini.

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, malattia lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore a 30 gg solari, come da normativa vigente. Tale periodo di sospensione non concorre al computo delle ore complessive del tirocinio.

Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto Formativo Individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate (tirocinante e soggetto promotore o soggetto ospitante).

Il tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; elabora, d'intesa con il tutor del soggetto ospitante, il Progetto Formativo Individuale e si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio, della redazione del Dossier Individuale e delle attestazioni finali.

Il tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile

dell'attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel Progetto Formativo Individuale.

Qualora la sede legale del soggetto ospitante il tirocinio extracurricolare sia ubicata nella Regione Lombardia e la sede operativa sia ubicata in altra Regione, si applica la normativa della Regione Lombardia.

Qualora la sede legale e la sede operativa del soggetto ospitante il tirocinio extracurricolare siano ubicate fuori Regione Lombardia, il tirocinio deve essere attivato tramite un Centro per l'Impiego di tale Regione o Provincia Autonoma.

### C) TIROCINI PROFESSIONALIZZANTI

Sono i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche.

Tali tirocini sono regolamentati dalla linee guida deliberate dai singoli Ordini Professionali, sulla base della normativa nazionale vigente in materia e del regolamento di Ateneo.

Per l'attivazione del tirocinio professionalizzante, oltre alla stipula della presente convenzione, per ciascun tirocinante inserito nel soggetto ospitante viene predisposto un Progetto formativo specifico, secondo la normativa vigente.

### Art. 5 - PRINCIPI GENERALI E NUMERO DEI TIROCINANTI

Ai fini del valido svolgimento dei tirocini, sulla base dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e successive modifiche, nei limiti previsti dalle Linee Guida in materia di tirocini del 25/05/2017 e successive modifiche e della D.g.r X/7763 del 17/01/2018 della Regione Lombardia.

a) Camera di commercio di Brescia si rende disponibile ad accogliere **contemporaneamente** nelle sue strutture un numero massimo di tirocinanti, secondo le indicazioni riassunte negli schemi successivi:

Per i tirocini curricolari:

N° risorse umane totali	N° tirocini curricolari attivabili
Fino a 5	1
Da 6 a 20	2
Maggiore o uguale a 21	Massimo il 10% del n° delle risorse umane presenti

Per i tirocini extracurricolari:

N° risorse umane applicati all'unità operativa di svolgimento del tirocinio	N° tirocini extracurricolari attivabili
Fino a 5	1
Da 6 a 20	2
Maggiore o uguale a 21	Massimo il 10% del n° delle risorse umane presenti

Ai fini della determinazione dei limiti di contingentamento di cui sopra, non c'è cumulabilità tra i tirocini curricolari ed extracurricolare.

Nel conteggio delle "risorse umane", si devono ricomprendere:

- il o i titolari di impresa e i coadiuvanti, i liberi professionisti singoli o associati;
- i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, determinato o di collaborazione non occasionale, a condizione che il loro contratto abbia avvio prima dell'inizio del tirocinio e si concluda posteriormente alla fine del tirocinio;
- i soci lavoratori di cooperative, come definiti dalla legge 3 aprile 2001, n. 142;

b) È fatto espressamente divieto di:

- attivare tirocini al fine sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività;
- sostituire il personale nei periodi di malattia, maternità o ferie o per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione;
- realizzare tirocini in orario notturno (fascia oraria tra le 23 e le 7 del mattino), solo nell'ambito di intese sindacali aziendali e ferme restando le tutele già previste dalla normativa vigente e a condizione che la specifica attività del soggetto ospitante giustifichi tale modalità di svolgimento.

In ogni caso, per tutto quanto riguarda l'orario di svolgimento del tirocinio, si fa riferimento all'art.7 del Regolamento Tirocini.

c) Per il solo tirocinio extracurricolare:

- si impegna a non realizzare un tirocinio con persone con cui ha avuto precedenti rapporti di lavoro dipendente o altre forme di collaborazione o con le quali sono in corso rapporti a tempo ridotto;
- si impegna a non realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, fatta salva la possibilità di prorogare il tirocinio entro i limiti di durata stabiliti dalla legge;
- dichiara che nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio non ha effettuato licenziamenti per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative;
- dichiara che ad avvio del tirocinio, nell'unità operativa di svolgimento del tirocinio, non ha in corso procedure di CIG straordinaria o in deroga per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio.

d) in caso di prolungata impossibilità di raggiungimento della sede di tirocinio per eventi indipendenti dalla volontà sia del tirocinante che dell'azienda, è possibile prevedere che una parte del tirocinio possa essere svolta in modalità smartworking, compatibilmente con le attività e gli obiettivi formativi concordati e, per i soli tirocini curricolari, previo

parere positivo del docente referente.

#### **Art. 6 - DURATA DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione, che decorre dalla data di protocollo del soggetto promotore, ha la durata di **5 anni**.

Resta inteso che eventuali aggiornamenti normativi saranno recepiti direttamente dalle parti con effetto e applicazione immediata, seppure in assenza di modifica del presente testo. Tali modifiche verranno successivamente recepite in occasione del rinnovo della convenzione.

#### **Art.7 - CAUSE DI RISOLUZIONE**

Il soggetto promotore intenderà risolta la convenzione con effetto immediato in caso di mancata ottemperanza da parte del soggetto ospitante degli obblighi espressi nell'art. 2 della presente convenzione.

Si intenderà risolta di diritto qualora non vengano rispettati i parametri riportati negli artt.3 e 4 della presente convenzione.

In ogni caso si intenderà risolta qualora non vengano rispettati i parametri indicati nel Regolamento tirocini.

Si intenderà altresì risolta in caso di mancato rispetto del Codice di Comportamento, disponibile sul portale dell'Università degli Studi di Bergamo, nella sezione Statuti e Regolamenti;

In caso di risoluzione il soggetto promotore provvederà ad annullare la convenzione in essere e i codici di accesso alla piattaforma Sportello Internet per la gestione dei tirocini.

Il soggetto ospitante sarà pertanto escluso dalla possibilità di accesso ai servizi Tirocini/Placement.

#### **Art. 8 - SOTTOSCRIZIONE**

La presente convenzione è redatta e sottoscritta in unica copia originale, conservata agli atti presso l'Università degli Studi di Bergamo, Ufficio Orientamento e Programmi Internazionali.

Qualora il soggetto ospitante sia una **Pubblica Amministrazione**, ai sensi dell'art. 15, comma 2bis, della Legge 241/1990, modificato dal D.L. 179/2012, i contraenti provvedono alla sottoscrizione del presente atto con firma digitale e mediante invio dello stesso tramite PEC.

In caso di soggetti privati è possibile sia la sottoscrizione e l'invio tramite la medesima procedura o tramite firma autografa. In tal caso la convenzione dovrà essere fatta pervenire all'Ufficio Protocollo a mano o per posta A/R.

#### **Art.9 - SPESE**

9.1 La presente convenzione è assoggettata a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni;

9.2 La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo pari a 32€, ferme restando le esenzioni previste per legge.

Nel caso di PA tale imposta verrà assolta da entrambe le parti, ciascuna per la metà della quota complessiva. In tutti gli altri casi l'onere è in capo all'ente ospitante. Lo stesso potrà provvedere all'assolvimento in una delle seguenti modalità:

- a) Apponendo la marca da bollo sul documento, in caso di consegna a mano o invio per posta A/R;
- b) assolvendo il pagamento e allegando La "Dichiarazione del pagamento dell'imposta di bollo", scaricabile dallo sportello internet, nel caso di invio della convenzione via PEC con firma digitale.

#### **Art.10 - DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

10.1. Le parti si impegnano a trattare i dati personali emergenti dalle obbligazioni di cui alla presente convenzione unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della medesima in conformità a quanto previsto dal D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 come modificato e integrato dal D. Lgs.101/2018 (Codice privacy) nonché dal Regolamento 2016/679/UE. Tutti i dati personali che verranno scambiati fra le Parti, nel corso dello svolgimento della Convenzione, saranno trattati rispettivamente da ciascuna delle Parti per le sole finalità indicate nella convenzione e in modo strumentale all'espletamento e alla finalità dello stesso, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e saranno trattati con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili o idonei a rivelare lo stato di salute o giudiziario previsti dal Codice Privacy e dal Regolamento UE 2016/679.

10.2. Ciascuna Parte si impegna sin d'ora, nel caso che per l'esecuzione della Convenzione sia tenuta a trattare dati personali di terzi per conto dell'altra Parte, a farsi designare da quest'ultima, senza alcun onere aggiunto per alcuna Parte, quale Responsabile del Trattamento a norma dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 nel rispetto della previsione dell'art. 29 dello stesso Regolamento UE, con apposito atto da allegarsi al presente Convenzione, tenendo presente che la sola università nel rispetto dell'art. 96 del Codice Privacy su richiesta degli interessati, potrà comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti formativi, intermedi e finali e altri dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento, pertinenti in relazione alle predette finalità e indicati nelle informazioni rese agli interessati ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento. I dati potranno essere successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità.

10.3. Ciascuna delle Parti si impegna, in qualità di titolare autonomo per i dati di propria competenza, nel caso in cui i rapporti in tema di Data Protection intercorrenti tra le due strutture e le relative modalità operative andranno a configurare a)- una contitolarità nella gestione dei diversi trattamenti; b)-una titolarità e una responsabilità esterna; ad effettuare il trattamento dei rispettivi Dati Personali nell'osservanza di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016, e dal D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, con l'unica finalità di dare esecuzione alle

prestazioni poste a proprio carico e per adempiere ai relativi obblighi di legge. Nel caso di cui alla precedente lettera a), senza alcun onere aggiuntivo, i rapporti di contitolarità, a norma dell'art. 26 del Regolamento UE, saranno disciplinati da un apposito Contratto di contitolarità da allegarsi alla presente Convenzione ove saranno previsti i relativi obblighi dei trattamenti e anche di informativa verso gli interessati ricadenti su ciascuna di essa. Nel caso di cui alla precedente lettera b) i rapporti saranno regolati con un atto giuridico di nomina integrativa alla presente convenzione, di responsabile al trattamento dei dati, da parte del soggetto contitolare sul quale ricadrà l'obbligo della nomina.

10.4. Per le operazioni di trattamento le Parti garantiscono che queste saranno svolte da soggetti debitamente autorizzati e formati all'assolvimento di tali compiti, debitamente nominati responsabili o autorizzati al trattamento, e con mezzi dotati di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati si riferiscono e a evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato e nel rispetto dei diritti degli interessati.

10.5. La violazione delle previsioni contenute nel presente articolo espone la Parte inadempiente al risarcimento in favore dell'altra Parte dei danni eventualmente cagionati.

#### **Art. 11 - FORO DI COMPETENZA**

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione. Nel caso non sia possibile raggiungere un accordo, la soluzione della controversia sarà deferita al Foro di Bergamo.

#### **Art. 12 - DISPOSIZIONI FINALI**

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia ed in particolare al Regolamento di Ateneo in materia di tirocini disponibile sul portale [www.unibg.it](http://www.unibg.it)

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R.28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.g.r. n° 7763/2018.

Letto, confermato e sottoscritto.

BERGAMO, \_\_\_\_\_

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ORIENTAMENTO E PROGRAMMI INTERNAZIONALI  
(dott. ssa Elena Gotti)

\_\_\_\_\_

PER IL SOGGETTO OSPITANTE  
IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
DOTTOR MASSIMO ZILETTI

\_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
(dr Massimo Ziletti)